

Privilegi**CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 10 novembre 2006, n. 24052****Pres. Losavio - Rel. Del Core - P.M. Schiavon (diff.) - Fallimento T.G. & C. S.n.c. (Avv. Palmieri) c. Q.G. (Avv. Panici)  
(Conferma App. Napoli 21 novembre 2002)****Fallimento - Accertamento del passivo - Crediti professionali - Distrazione delle spese - Soccombenza nel giudizio esecutivo - Accessorietà del credito**

*Ha privilegio generale sui mobili, ai sensi del n. 1 dell'art. 2751 bis codice civile, in relazione all'art. 2749 codice civile, e può essere fatto valere con tale prelazione nel fallimento, a mente dell'art. 54 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il credito per spese, competenze ed onorari attribuiti al difensore distrattario in esito al giudizio di esecuzione forzata promosso per il soddisfacimento di credito di lavoro subordinato riconosciuto da sentenza irrevocabile nei confronti del soggetto in seguito fallito.*

(Artt. 44, 101 legge fallimentare; 2749, 2751-bis codice civile; 93 codice procedura civile)

**La Corte (omissis).**

Con il primo motivo, il fallimento ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 93 c.p.c., 2751 bis n. 1 e 2749 c.c. Contrariamente a quanto opinato dalla corte territoriale, dal provvedimento di distrazione a favore del procuratore scaturisce in via originaria e autonoma la titolarità del credito per spese giudiziali, ivi inclusi i diritti e gli onorari direttamente in capo al difensore. In altri termini, la domanda del difensore è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio ragion per cui il credito per le spese non può essere considerato alla stregua del credito della parte rappresentata, quale suo accessorio, e non può quindi fruire dell'eventuale privilegio accordato a quest'ultimo.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2749 c.c. e 54 l. fall. e rileva che, non essendo privilegiato il credito vantato dal difensore, l'art. 2749 c.c. non può trovare applicazione neanche con riferimento agli interessi relativi.

Con il terzo, denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c., dovendosi l'avv. Quattromini considerare soccombente. Il primo motivo è infondato con conseguenziale infondatezza dei restanti mezzi che, all'evidenza, ne presupponavano l'accoglimento.

Il ricorso pone a questo Supremo Collegio il quesito: «se sia privilegiato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2751 bis n. 1 e 2749 c.c., il credito del procuratore o dell'avvocato per attribuzione delle spese, delle competenze e degli onorari del giudizio di esecuzione, promosso per il recupero di un credito da rapporto di lavoro subordinato e concluso a favore del cliente con l'assegnazione del ricavato della vendita di beni staggiti».

A tale quesito ritiene la corte debba darsi risposta positiva, confermando così la sentenza impugnata, la cui sintetica, ma corretta, motivazione sul punto in discussione

può essere integrata con le considerazioni di seguito svolte.

La corte di merito ha accertato che il credito dei clienti dell'avv. Quattromini corrispondeva alla somma liquidata dal giudice a titolo di spese processuali in esito a esecuzione forzata presso terzi avviati per il recupero di crediti di lavoro subordinato giudizialmente riconosciuti nei confronti della T.R.A.M.E. di L.G. & C. s.n.c. Detta somma, riscossa dopo l'apertura della procedura concorsuale nei confronti della società ex datrice di lavoro dei predetti clienti, venne restituita dal legale agli organi fallimentari a seguito di giudiziale declaratoria di inefficacia del pagamento ex art. 44 l. fall.

Il credito relativo alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione ha, per espressa disposizione dell'art. 2749 c.c., lo stesso privilegio accordato al credito per il cui soddisfacimento si è dovuto attivare il processo esecutivo, nella specie, essendosi trattato di credito riveniente da lavoro subordinato, il privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Tale credito per spese deve essere pertanto ammesso al fallimento del debitore con quel grado privilegiato.

La conclusione non cambia qualora a chiedere l'insinuazione al passivo per quel credito sia il procuratore distrattario. Non può, cioè, la disposta distrazione di spese, competenze e onorari a favore del difensore, far venire meno nei confronti del fallimento il precisato diritto di prelazione riconosciuto al relativo credito.

Invero, non può anzitutto dubitarsi che se ogni attore del giudizio svolto davanti al giudice dell'esecuzione avesse chiesto l'ammissione al passivo del fallimento della società debitrice, anche la quota di spese, competenze e onorari spettante a ciascuno di essi avrebbe dovuto essere ammessa in privilegio come il credito per sorte capitale, interessi e spese riconosciuto nella sentenza in forza della quale si era proceduto *in executivis*.

Va poi rilevato che con la distrazione delle spese il di-

fensore è aggiunto alla parte vittoriosa, ai fini dell'adempimento dell'obbligazione della parte soccombente di pagare le spese, le competenze e gli onorari liquidati in sentenza, con evidente effetto prevalente e assorbente fino alla revoca del provvedimento prevista dal secondo comma dell'art. 93 c.p.c. Tale giudiziale designazione di un'altra persona (il difensore), oltre quella del creditore (parte vittoriosa), ai soli fini del pagamento per gli effetti liberatori nei confronti del debitore (parte soccombente) non ha alcuna influenza sugli altri elementi - oggetto, natura e causa - dell'obbligazione.

Infatti, sotto il profilo dell'oggetto della prestazione, è sempre dovuta dal soccombente, a titolo di rimborso, la stessa somma liquidata dal giudice per spese giudiziali, la cui erogazione è stata resa indispensabile dal tentativo di soddisfare esecutivamente il privilegiato diritto di credito di lavoro a suo tempo illegittimamente contestato. Il credito del distrattario comprende le spese e i compensi dovutigli dal cliente e dei quali questi, a sua volta, ha diritto di ottenere il rimborso dal soccombente, in base alla sentenza di condanna.

Considerando, in altri termini, il lato passivo del rapporto, va osservato che il privilegio deve ritenersi compreso nell'identica prestazione che il soccombente sarebbe tenuto a effettuare alla controparte in caso di distrazione; questa conclusione, cioè, si impone con la forza del sillogismo, una volta ritenuta valida la premessa che il privilegio costituisce un connotato delle spese del processo e che nelle spese distratte, dovute dal soccombente al difensore della controparte vittoriosa, rientra ogni componente che egli dovrebbe rimborsare a quest'ultima.

Con riferimento agli altri elementi, va per l'appunto sottolineato che, quando alla condanna alle spese acceda il provvedimento di distrazione, il diritto così attribuito al difensore verso il soccombente ha natura e contenuto corrispondenti a quelli dell'analogo diritto spettante alla parte vittoriosa; sicché, in tal caso, non si giustifica un diverso trattamento tra quest'ultima e il suo difensore.

È vero che il diritto di credito attribuito al distrattario verso il soccombente è autonomo sia rispetto all'analogo diritto del proprio cliente, sia rispetto a quello che egli stesso vanta nei confronti di quest'ultimo; la distrazione, infatti, non realizza una vicenda derivativa, in quanto il difensore non subentra nello stesso credito che con la sentenza viene riconosciuto al cliente (e perciò non può essere assimilato né all'*adiectus solutionis causa*, dotato di mero *ius exigendi*, né all'assegnatario giudiziale di credito), bensì acquista un distinto diritto di credito, che nasce direttamente in capo a lui. Tuttavia, è altrettanto indubitabile che tale diritto è avulso dal rapporto di patrocinio e presenta, invece, come detto, le medesime caratteristiche oggettive del diritto del cliente verso la controparte (al quale si affianca in via alternativa), giacché hanno un comune fondamento causale, cioè la soccombenza in giudizio, sono basati sul-

lo stesso titolo, *id est* la statuizione di condanna nelle spese, e riguardano la medesima prestazione, vale a dire il pagamento delle spese di cui, in forza di tale condanna, il soccombente è obbligato al «rimborso» (secondo la significativa espressione usata nel comma secondo dell'art. 93 c.p.c.).

In altre parole, il diritto di credito del distrattario, scaturente dal provvedimento di distrazione, non si differenzia in alcun modo da quello della parte vittoriosa che ha assistito professionalmente; prova (ulteriore) ne sia che, in relazione all'impugnazione della sentenza di condanna alle spese con distrazione in favore del difensore, quest'ultimo può assumere la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, soltanto quando sorga controversia sulla distrazione, cioè quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza o l'abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, con la conseguenza che, allorché l'impugnazione riguardi invece l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Cass. nn. 14637/2004, 13290/2003, 12104/2003, 3624/2001, 11912/1992).

Queste caratteristiche del rapporto obbligatorio della distrazione conducono a riconoscere il diritto del distrattario di ottenere dal soccombente anche il privilegio che assiste le spese processuali liquidate al di lui cliente. La distrazione, in ultima analisi, non produce l'effetto di modificare l'intrinseca natura dell'obbligazione del soccombente; il credito del difensore mutua, di conseguenza, la qualità del credito del cliente e così compete al legale, nei confronti del soccombente, lo speciale privilegio che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2751 bis c.c. e 2749 c.c., assiste il credito per le spese giudiziali inerenti il procedimento esecutivo.

Va dunque affermato il principio che «ha privilegio generale sui mobili, ai sensi del n. 1 dell'art. 2751 bis c.c. in relazione all'art. 2749 c.c. e può essere fatto valere con tale prelazione nel fallimento, a mente dell'art. 54 r.d. n. 267 del 1942, il credito per spese, competenze e onorari attribuiti al difensore distrattario in esito al giudizio di esecuzione forzata invocato per il soddisfacimento di credito di lavoro subordinato riconosciuto da sentenza irrevocabile nei confronti del soggetto in seguito fallito».

A tale principio, come si è detto, si è attenuto il giudice *a quo* che ha correttamente ammesso il difensore distrattario in via privilegiata al passivo del fallimento della società fallita.

Al rigetto del ricorso, segue la condanna del suo proponente alle spese del presente giudizio di cassazione. (*omissis*).

**CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 8 novembre 2006, n. 23795**

**Pres. Losavio - Rel. Plenteda - P.M. Schiavon (conf.) - Fallimento Sica S.r.l. (Avv. Rudel, Bordi) c. F.P. S.n.c. (Avv. Manzi, De Dominicis, Carnevali)  
(Conferma App. Bologna 18 aprile 2003)**

**Fallimento - Accertamento del passivo - Crediti dell'impresa artigiana - Natura del credito - Limiti dimensionali - Prevalenza del lavoro sul capitale - Ricorso per cassazione del curatore**

*Ai fini dell'individuazione dell'imprenditore artigiano e del riconoscimento del privilegio del credito, ai sensi dell'art. 2751 bis n. 5 codice civile, il rapporto tra lavoro e capitale non deve essere inteso in senso concorrenziale dell'elemento quantitativo e di quello funzionale e qualitativo, potendo il giudice assegnare la prevalenza al lavoro, allorché la particolare qualificazione della prestazione assuma un significato tale da risultare il connotato essenziale dell'impresa e ciò a differenza di quando invece propone la mera comparazione tra i valori espressi dal lavoro e dal capitale, allorché manchi il dato costituito dalla professionalità dell'imprenditore. Pertanto resta pur sempre nell'area delle imprese artigiane l'imprenditore che eserciti un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, ovvero, trattandosi di impresa collettiva la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo e nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.*

(Artt. 98 legge fallimentare; 2083, 2751-bis, n. 5 codice civile; 100 codice procedura civile; Legge 8 agosto 1985, n. 443)

### **La Corte (omissis).**

Con l'unico motivo il ricorrente denuncia la errata applicazione dell'art. 2751 bis n. 5 c.c. e la contraddittorietà della motivazione, laddove, pur riconoscendo che l'attività esercitata dalla F.P. non è caratterizzata da una particolare qualificazione, è andata in contrario avviso al tribunale, del quale aveva rimarcato il rilievo esclusivo attribuito ad alcuni dati formali e contabili, senza valutare l'effettiva e specifica realtà aziendale.

Rileva che il rapporto tra i due fattori della produzione, lavoro e capitale, aveva evidenziato un forte sbilanciamento in favore del secondo, dal momento che a fronte della quantificazione monetaria del primo, in L. 180 milioni, il capitale era ammontato a L. 530.000.000, superiore comunque anche all'importo di L. 390.000.000 stimato dai giudici di merito per il fattore lavoro.

Censura, inoltre, la decisione impugnata per avere attribuito la natura artigiana in base al reddito prodotto, sebbene tale elemento sia soggetto a continue variazioni, mentre la qualificazione di una impresa come artigiana dipende dalla struttura aziendale e da elementi oggettivi.

Critiche nuove, infine, alla decisione di considerare come corrispettivo per le prestazioni di quattro soci un reddito pro quota di L. 28.366.750, valutazione che da un lato contrasterebbe con la precedente affermazione di non ritenere sufficiente per il nucleo della famiglia F. la parificazione con la retribuzione media degli altri dipendenti, e dall'altro porterebbe a ridurre ulteriormente la voce del fattore lavoro, aumentando la differenza rispetto al capitale investito.

Il ricorso non merita di essere accolto, trovando le affermazioni della sentenza impugnata riscontro nei principi di diritto e nelle applicazioni giurisprudenziali della nor-

mativa sulla impresa artigiana e sulla prelazione che assiste il credito di quell'imprenditore nel concorso con altri creditori (L. 443/1985, artt. 2083, 2751 bis n. 5 c.c.).

Condivide il ricorrente la premessa in ordine alle ragioni della tutela giuridica accordata ai crediti di tale impresa, che la corte territoriale ha individuato nella esigenza di tutela - avuto riguardo al disposto degli artt. 35 e 45 Cost. - di tutte le situazioni giuridiche in cui è in discussione il lavoro, da quello subordinato all'autonomo, al parasubordinato, sino al credito di impresa, in quanto sia espressione del valore fondamentale del lavoro, come nel caso di quella artigiana e di quelle mutualistiche nella forma delle cooperative di produzione e lavoro.

Ha poi aggiunto la corte di merito che per stabilire se una impresa sia artigiana e possa godere del privilegio, è necessario che la realtà aziendale sia valutata in base a tutti i dati a disposizione, onde verificare, nel caso che si tratti di impresa collettiva, se l'attività personale dei soci nel processo produttivo abbia conservato il carattere di essenzialità e se il guadagno si sia o meno trasformato in profitto, accertando se il prezzo delle prestazioni offerte dall'impresa sia destinato a remunerare prevalentemente il lavoro prestato in azienda dai soci lavoratori, inteso in senso sia quantitativo che qualitativo, oppure gli altri fattori della produzione.

Ha poi rilevato che l'elemento qualitativo - inteso in senso funzionale, in rapporto con le caratteristiche strutturali fondamentali dell'impresa artigiana e alla natura del bene prodotto e del servizio reso - perde rilievo quando l'oggetto della attività svolta dall'imprenditore, pur caratterizzato dalla qualificazione professionale dello stesso, non sia espressione di un'arte o di una perizia

strettamente collegabile alla persona che qualitativamente la caratterizza né richiede, strutturalmente e necessariamente, rilevanti investimenti di capitale, potendosi svolgere, da caso a caso, sia con elevati che con modesti capitali.

Ed escluso che l'oggetto della attività svolta dalla soc. F.P., di escavazione e movimento terra e di edilizia in genere, non si caratterizza professionalmente, ha analizzato la corte territoriale l'aspetto quantitativo, considerando il rapporto tra lavoro e capitale e pervenendo alla conclusione diametralmente opposta a quella del primo giudice, avendo rilevato che la soc. F. è una azienda familiare di modeste dimensioni, in cui tutti i componenti del nucleo familiare prestano attività lavorativa, «sviluppano una ingente mole di lavoro», in termini orari, anche nei giorni festivi, onde sopperire alle carenze di personale dovute alla necessità di ridurre i costi.

Quanto alle lavorazioni esterne, che avevano costituito, a giudizio del tribunale, un elemento contrario alla tesi della prevalenza del lavoro sul capitale, ha osservato che la circostanza che avesse concorso alla produzione del reddito della impresa anche l'attività di terzi estranei ad essa trovava spiegazione nella particolare struttura e nelle caratteristiche dell'azienda, che non aveva perduto per ciò solo la qualità di artigiana e, dovendo effettuare prestazioni specialistiche che esulavano dalla normale attività di asfaltatura e pavimentazione, aveva avuto necessità di rivolgersi ad artigiani esterni, dotati di attrezzature adeguate e di specifica competenza tecnica.

Ha, infine, evidenziato che nell'anno 1997, cui le prestazioni che avevano dato origine al credito si riferivano, il fatturato della società era stato inferiore al miliardo di lire, proprio di una impresa artigiana piuttosto che di una impresa industriale, con un reddito complessivo di circa centotredici milioni, che, distribuito tra i soci, aveva assicurato a ciascuno un reddito appena superiore ai ventotto milioni di lire, tale da porsi «in rapporto di corrispettività con l'attività effettivamente svolta e non rappresentare una remunerazione del capitale investito da essere qualificato come profitto».

Il ricorso, muovendo dalla considerazione che il rapporto tra fattore lavoro e il capitale investito non deve essere inteso solo in senso quantitativo ma anche funzionale e qualitativo, tanto da essere inserite nella categoria delle imprese artigiane anche quelle caratterizzate dall'opera qualificante dell'imprenditore e dei suoi collaboratori, addebita alla sentenza impugnata di avere attribuito alla attività della soc. F. la natura artigiana, pur riconoscendo che la escavazione e il movimento terra nonché l'edilizia in genere non possono caratterizzarsi per una particolare qualifica professionale; e considera - attraverso l'analisi di una serie di elementi, reali e figurativi, che avrebbero dato prevalenza al fattore capitale sul lavoro - che i dati emergenti dal bilancio di esercizio dell'anno preso in esame avrebbe dovuto indurre ad escludere che possa parlarsi di piccola azienda.

Rileva inoltre il ricorrente che il costo delle lavorazioni

esterne, per 141 milioni di lire, contrastava «apertamente con il carattere necessariamente personale che deve caratterizzare l'attività dell'artigiano» esse richiedendo investimenti di ricchezza da parte dell'impresa che debbono necessariamente rientrare nel fattore capitale investito

Contesta, infine, il giudizio della corte territoriale in merito al costo figurativo del lavoro dei soci, che - contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici - ha giudicato non parificabile a quello degli altri dipendenti, e lamenta che si sia attribuito rilievo al reddito prodotto nel 1997, al punto da considerarlo significativo della natura artigiana dell'impresa, evidenziando la inattendibilità di quell'elemento, perché soggetto a continue variazioni, mentre la qualificazione di una impresa dipende piuttosto dalla struttura dell'azienda, da valutarsi in base a dati oggettivi.

Le considerazioni del ricorrente, che ruotano intorno alla denuncia di violazione dell'art. 2751 bis n. 5 c.c. e del vizio di motivazione contraddittoria, sono per un verso infondate e per l'altro inammissibili.

Erra il fallimento allorché prospetta la necessaria concorrenza e non la possibile alternatività dei criteri volti a verificare il rapporto di prevalenza tra i fattori della produzione, e quindi del lavoro sul capitale.

Non è infatti condivisibile l'assunto che il rapporto tra lavoro e capitale investito, per la individuazione dell'impresa e quindi per il riconoscimento del privilegio di cui si tratta, debba essere inteso non solo in senso quantitativo, ma anche funzionale e qualitativo, tanto da giovare all'inserimento nella categoria delle imprese artigiane solo di quelle caratterizzate dall'opera qualificante dell'imprenditore e/o dei suoi collaboratori, e che se l'elemento funzionale o qualitativo manca, perché l'oggetto della attività imprenditoriale non è espressione di un'arte o di una perizia strettamente ricollegabile alla persona che qualitativamente la caratterizzi o richieda strutturalmente e necessariamente rilevanti investimenti di capitali, l'impresa non possa assumere la natura artigiana.

Vero è che l'elemento c.d. qualitativo dà rilievo al lavoro in sede di comparazione col capitale, allorché i valori numerici risultassero a favore di quest'ultimo fattore produttivo, nel senso che il giudice del merito può assegnare la prevalenza al lavoro quando la particolare qualificazione della prestazione assume un significato tale da risultare il connotato essenziale dell'impresa (Cass. 6221/1995); e ciò a differenza di quanto invece propone la mera comparazione tra i valori espressi dal lavoro e dal capitale, allorché manchi il dato costituito dalla professionalità dell'imprenditore.

In tal caso resta pur sempre l'azienda nell'area delle imprese artigiane, quando eserciti una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art. 2083 c.c.) ovvero, ove si tratti di impresa collettiva, la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale,

nel processo produttivo e nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale (art. 3 L. 443/1985).

È dunque in termini alternativi e non necessariamente concorrenti che va posto il problema della valutazione del rapporto tra i due fattori della produzione e in tal senso ha operato la corte territoriale, in stretta osservanza dell'art. 2751 bis c.c. e delle norme alle quali implicitamente esso si richiama (artt. 2083 c.c., l. 443/1985).

Esclusa, dunque, la violazione di legge denunciata, inammissibile si appalesa il rilievo in ordine ai concreti criteri di valutazione dei dati contabili dell'attività di impresa della società F.

La sentenza ha sviluppato una serie di argomentazioni fondate su accertamenti di fatto, che si sottraggono, le une quanto gli altri, al sindacato di legittimità, assistiti come sono da una motivazione congrua sul piano logico giuridico, sia allorquando valuta il lavoro dei soci, che giudica prevalente su quello dei dipendenti terzi, sia quando esamina il costo delle lavorazioni esterne ed il rapporto con il totale del fatturato, sia quando prende spunto dal bilancio di esercizio del 1997, significativo per essere in esso maturato il credito e perché non contraddetto da bilanci di altri esercizi, ai quali non risulta che il ricorrente abbia fatto riferimento nel giudizio di appello.

Il ricorso va dunque respinto, con la condanna del ricorrente alle spese processuali, in euro 2.100, di cui 100 per esborsi e 2.000 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

(*omissis*).

### Osservazioni

Ancora una volta la Suprema Corte viene chiamata a pronunciarsi in tema di privilegi.

Nella prima delle decisioni in esame, si affronta la problematica dell'accessorietà, con conseguente qualificazione, in occasione di insinuazione al passivo fallimentare, delle prestazioni professionali rese da un legale nei confronti dei dipendenti di una società successivamente dichiarata fallita. In linea generale, possiamo affermare che le spese legali sostenute per il recupero di un credito costituiscono un accessorio del credito medesimo. Tuttavia, quando si parla di accessorietà in tema di crediti, il legislatore presuppone una determinata obbligazione che consegue all'azionamento del titolo esecutivo che incorpora il credito principale e che ha fondamento nell'esistenza di quel medesimo titolo.

Nel nostro caso specifico, il tribunale di merito ha rilevato che le spese liquidate dal giudice dell'esecuzione e distratte a favore del procuratore fruivano del privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis codice civile previsto per i prestatori di lavoro subordinato, con riferimento all'art. 2749 codice civile dove il legislatore estende il privilegio suddetto anche alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione, senza prevedere l'eventuale difetto in caso di distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 codice procedura civile.

Il problema affrontato *in primis* dalla Suprema Corte consiste nella verifica se, in caso di distrazione delle somme del difensore, a quest'ultimo venga riconosciuta una posizione autonoma e distaccata rispetto all'oggetto del giudizio, tale per cui il

credito dovuto per le spese professionali non possa essere considerato accessorio al credito delle parte rappresentata (Cass., sez. III, 17 novembre 1979, n. 5988, in *Giust. civ. Mass.*, 1979, fasc. 11).

Si rileva, inoltre, che l'istituto della distrazione delle spese disciplinato dall'art. 93 codice procedura civile prevede la peculiarità per cui il difensore viene aggiunto alla parte vittoriosa ai fini dell'adempimento dell'obbligazione della parte soccombente di pagare le spese, le competenze e gli onorari liquidati in sentenza.

Peraltro la Corte di legittimità ha rilevato che, nonostante il subentro di un soggetto, diverso dalle parti originarie, oltre al creditore principale, ciò rileva solo ai fini del pagamento per gli effetti liberatori nei confronti del debitore e non ha alcuna influenza sugli altri elementi, ossia oggetto natura e causa dell'obbligazione (Cass., sez. lav., 12 febbraio 1982, n. 865, in *Giust. civ. Mass.*, 1982, fasc. 2; *contra* Cass., sez. lav., 22 ottobre 1981, n. 5557, *ivi*, 1981, fasc. 10).

Di converso, autorevole dottrina e giurisprudenza hanno statuito sul punto che nel caso in cui venga disposta la distrazione delle spese in favore del difensore, il credito di quest'ultimo nei confronti della controparte soccombente non è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2 codice civile in quanto il credito da valutare è quello del cliente verso la controparte nel quale il difensore subentra (Maglietta - Prandi, *I Privilegi*, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, Torino, 1995, 136; Cass. 29 marzo 1977, n. 1211, in *Foro it.*, 1977, I, 2501).

Restando in tema di distrazione delle spese processuali, non dobbiamo dimenticare che quando vi è un provvedimento di distrazione, il diritto riconosciuto in capo al professionista-difensore verso il soccombente ha natura e contenuto corrispondenti a quello dell'analogo diritto spettante alla parte vittoriosa, tale che non si giustifica un diverso trattamento tra i due crediti, nonostante di fatto il diritto attribuito al distrattario sia autonomo rispetto all'analogo diritto del proprio cliente. Proseguono i giudici di legittimità chiarendo che, il credito professionale in questione, nonostante non abbia natura derivativa poiché il difensore non subentra nello stesso credito che con la sentenza viene riconosciuto al cliente, ma gli viene riconosciuto un distinto diritto di credito, che nei confronti della controparte presente le medesime caratteristiche oggettive del diritto in quanto hanno in comune il fondamento causale vale a dire la soccombenza in giudizio, basati sullo stesso titolo e riguardano la medesima prestazione.

Nella seconda decisione, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla natura privilegiata o meno dei crediti di un'impresa che si definiva artigiana, cosicché è stato evidenziato il quadro delle caratteristiche oggettive e soggettive disposte dalla legge, nonché gli orientamenti maggioritari sanciti dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel corso degli ultimi anni, affinché un'impresa, sia essa esercitata in forma individuale o collettiva, possa definirsi artigiana.

Come è noto, la disciplina inerente all'impresa artigiana è stata oggetto di ampia rivisitazione dal parte del legislatore, in particolare con l'entrata in vigore della legge quadro n. 443/1985.

Si evidenzia in via preliminare che il rivestire la qualifica di artigiano per un imprenditore rappresenta un beneficio sia in termini di tutela preferenziale dei crediti derivanti dalla propria attività imprenditoriale-artigiana, sia in termini previdenziali e fiscali.

In via generale l'artigiano trova una sua collocazione anche

nel codice civile ed in particolare all'art. 2083 dove si dispone che è piccolo imprendere l'artigiano, il piccolo commerciante e chi esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia. Dunque l'imprenditore esercita professionalmente e personalmente l'impresa artigiana assumendone la piena responsabilità svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro anche manuale nel processo produttivo (Ferro, *Il fallimento delle società. Il piccolo imprenditore e la società artigiana*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, diretto da Panzani, Torino IV, 1999, 195-198).

D'altra parte si è ritenuto che la definizione di impresa artigiana contenuta nella legge-quadro non abbia rilievo civilistico e abbia piuttosto l'esclusiva funzione di individuare le imprese destinatarie delle misure di sostegno di carattere tributario, creditizio e previdenziale. Qualora invece si consideri la legge-quadro rilevante ai fini civilistici e quindi da utilizzarsi per individuare la qualifica di imprenditore artigiano contenuta genericamente nell'art. 2083 codice civile, non si può sfuggire in ogni caso dai valori limite suindicati, con la conseguenza che non può più parlarsi di piccola impresa. Proprio in merito a tale punto, nonché alla luce della natura privilegia che il legislatore accorda al credito artigiano, si segnala la giurisprudenza di merito ha statuito che la stessa nozione di attività artigiana, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 5 codice civile, coincide con quella di piccolo imprenditore ex art. 2083 codice civile (App. Napoli 5 luglio 2001, in *Dir. e giur.*, 2001, 268; *contra* Trib. Milano 22 settembre 1994, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, 476). Analizzando i tratti essenziali della legge-quadro n. 443/1985, ci accorgiamo che proprio nei primi articoli il legislatore ha dettato determinati requisiti che definiscono l'impresa artigiana. Tali requisiti sono: a) la partecipazione personale del titolare dell'impresa al processo produttivo (art. 2, comma 1), requisito questo non sempre agevolmente verificabile; b) la titolarità di un'unica impresa (art. 3, u.c.); la verifica di questo requisito è, almeno apparentemente, più semplice; c) l'oggetto della impresa artigiana (art. 3, comma 1): la legge ha individuato i settori produttivi in cui è ammessa l'attività artigianale, escludendone altri; il requisito è facilmente constatabile; d) i limiti dimensionali (art. 4); e) la preminenza del lavoro sul capitale (art. 3, comma 2).

Nel caso in esame, i giudici di legittimità sono stati chiamati a statuire in merito al delicato problema riguardante l'ammissione al passivo di un credito in via privilegiata anziché chirografaria, ex art. 2751-bis, n. 5, codice civile, e quindi a pronunciarsi sulla sussistenza della qualifica dell'impresa come artigiana in virtù del requisito preponderante tra quelli stabiliti dalla legge, vale a dire la preminenza del fattore lavoro, anche personale, sul capitale investito, del titolare dell'impresa nel processo produttivo, requisito che ha dato luogo alle maggiori difficoltà interpretative, traducendosi sul piano pratico in un notevole contenzioso. La giurisprudenza di merito ha evidenziato che ai fini della qualifica di artigiano è necessario che la realtà aziendale sia valutata in base a tutti i dati a disposizione, onde verificare, in caso di impresa collettiva se l'attività personale dei soci nel processo produttivo abbia conservato il carattere dell'essenzialità e se il guadagno si sia trasformato in profitto. Non dimentichiamo che il privilegio in questione, riconosciuto dal legislatore, è legato alla presunzione di accordare all'imprenditore artigiano una tutela simile a quella dei lavoratori dipendenti o parasubordinati, e pertanto si ricollega

ad una nozione di artigiano quale imprenditore che svolge un'attività produttiva o di fornitura di servizi ricavandone un reddito equiparabile a quello del dipendente, ferma restando, ovviamente la differenza dovuta all'esistenza del rischio di impresa (Trib. Milano 10 giugno 1993, in *Dir. fall.*, 1994, II, 254). Dall'entrata in vigore della legge quadro, inoltre, sia dottrina che giurisprudenza di merito hanno cercato di definire il concetto di capitale, dando vita a notevoli divergenze. Le difficoltà interpretative suddette, con la riforma del diritto fallimentare sono state ancor di più ampliate, in particolare dal nuovo art. 1 l. fall. che parla di capitale investito, concetto che di fatto può ben discostarsi da quello delineato dalla dottrina e giurisprudenza formatasi nel corso degli ultimi anni in merito al capitale dell'impresa artigiana. Difatti con la riforma suddetta il legislatore non definisce la figura di piccolo imprenditore individuale e collettivo, ma si limita soltanto a prevedere l'esclusione di tale qualità per coloro che presentino particolari caratteristiche dimensionali, quali il valore del capitale investito superiore a euro trecentomila ed il realizzo di un ammontare di ricavi lordi, calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore, superiore a euro duecentomila. Molti hanno ritenuto che tale norma rivesta una funzione integrativa (ai fini concorsuali) dell'art. 2083 codice civile, nel senso che i soggetti che risultano esercitare l'attività commerciale nelle forme previste da questa disposizione codicistica sono piccoli imprenditori, sempre che non abbiano eseguito investimenti per oltre 300.000 euro annui, ovvero non abbiano conseguito ricavi lordi superiori a 200.000 euro annui, giacché, valicati questi limiti, essi non possono comunque definirsi tali (Vacchiano, *Fallimento delle piccole società commerciali e legittimità costituzionale*, in questa *Rivista*, 2006, 266).

P. Galimi